

Se per due esercizi consecutivi **non si superano** i limiti citati è possibile redigere il bilancio abbreviato fin da tale secondo esercizio (es.: 2008, limiti superati e bilancio ordinario per obbligo precedente; 2009 limiti non superati, bilancio ordinario; 2010 limiti non superati, bilancio abbreviato).

BILANCIO CONSOLIDATO - D.Lgs. n. 127/1991 artt. 25 e segg.

Le società di capitali **controllanti (art. 2359 c.c.) sono obbligate** alla redazione del bilancio consolidato, nei seguenti casi:

- possesso della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria;
- possesso di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- quando vi è una influenza dominante derivante da contratti o clausole statutarie;
- quando il controllo deriva da accordi con altri soci (es. sindacato).

Sono **esonerati** i gruppi che **per due esercizi consecutivi non** abbiano superato due dei limiti fissati (vedi paragrafo Bilancio abbreviato).

Le società che detengono partecipazioni senza essere obbligate a redigere il bilancio consolidato, devono darne spiegazione nella Nota integrativa.

BILANCIO: INFEDelta' PATRIMONIALE

La Cass. sent. 37033/06 afferma che la querela per infedeltà patrimoniale può essere proposta anche dal singolo socio in quanto l'art. 2634 c.c. è posto a tutela del patrimonio sociale e quindi dei soci che si sono visti depauperare il proprio patrimonio. L'art. 2634 c.c. intende colpire i reati di amministratori, direttori generali e liquidatori che, avendo un conflitto di interesse con la società, dispongono dei beni in modo da provocare un danno alla società.

BILANCIO SOTTO DETTATURA: E' reato.

Cass. n. 13115 del 18.12.00 - Il professionista che compila la contabilità ed il bilancio sulla base delle mere indicazioni del contribuente senza alcun controllo della documentazione di supporto è penalmente responsabile al pari degli amministratori (la sentenza riguardava una dichiarazione di bancarotta fraudolenta).

BONUS AGGREGAZIONI - cenni

Il Decreto Incentivi (D.L. 5/2009), per stimolare la crescita dimensionale delle imprese, introduce un'interessante agevolazione sulle aggregazioni di imprese.

La norma consente, ai soggetti risultanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda effettuate nel 2009, di ottenere gratuitamente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni strumentali materiali e immateriali per un ammontare complessivo fino a € 5.000.000, con conseguente deduzione degli ammortamenti sui maggiori valori iscritti a bilancio per effetto dell'operazione straordinaria.

Requisiti:

- le società devono essere operative da almeno 2 anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario;
- sono escluse le imprese legate fra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate, anche indirettamente, da uno stesso soggetto.

Decade dall'agevolazione la società "aggregata" che nei 4 anni successivi sarà protagonista di altre operazioni straordinarie o cederà i beni iscritti o rivalutati. In caso di decadenza, la società dovrà versare le imposte sul maggior reddito anche per gli anni precedenti.

BONUS RICAPITALIZZAZIONI – D.L. 78/2009 – C.M. 53/2009

Le società di capitali e di persone che effettuano aumenti del patrimonio netto beneficiano di una variazione in diminuzione dell'imponibile Ires/Irpef e Irap pari al 3% della ricapitalizzazione per 5 anni fino a un tetto massimo di € 500.000 (pertanto gli incrementi di patrimonio eseguiti da persone fisiche che superano tale soglia sono irrilevanti).

Il beneficio spetta per l'anno in cui si effettua la ricapitalizzazione e i 4 successivi ed è valido per le operazioni realizzate nel periodo 5 agosto 2009 - 5 febbraio 2010 (dato che il bonus coinvolge due distinti periodi d'imposta occorre calcolare distintamente gli aumenti di patrimonio netto riferiti a ciascuno dei periodi).

L'abbattimento del 3% è destinato alle società di capitali o di persone per aumenti e/o conferimenti in denaro o in natura effettuati da parte di persone fisiche o imprenditori individuali (non è necessario che le persone fisiche siano socie prima dell'apporto come neanche è necessaria la residenza in Italia). La riferibilità a persone fisiche permane anche in caso di intestazione fiduciaria. In caso di aumento di capitale da parte sia di persone fisiche che di società è agevolabile solo la quota imputabile ai primi.

Dagli aumenti vanno detratte le diminuzioni di patrimonio netto (salvo quelle per effetto di perdite) anche in questo caso per la quota riferita a persone fisiche.

L'agevolazione è cumulabile con altri benefici salvo che la norma disciplinante le altre mi-